

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Che fine faranno le Onlus sportive?***

di Guido Martinelli

L'[articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#), norma ancora efficace anche dopo l'entrata in vigore del **codice del terzo settore** e fino al "periodo di imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea ... e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività" del **Runts**, prevede che **le associazioni che praticano "sport dilettantistico" (comma 1, lett. a), n. 6)** in favore di "persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari" **possano assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociali (di seguito Onlus)** e godere delle **agevolazioni** indicate negli articoli successivi della norma citata.

Questa ha prodotto che **numerose sono le associazioni sportive dilettantistiche** che hanno assunto anche lo status di **Onlus**, ad esempio per la loro attività **nel settore paralimpico**.

Questi enti si trovano di fronte ora ad una **scelta non semplice**.

Infatti la successiva **lett. f)** della medesima norma prevede **"l'obbligo di devolvere il patrimonio** della organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad **altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità..."**.

**L'ingresso nel terzo settore**, in qualsiasi dei settori in cui si suddivide il Runts, pur causando la perdita della qualifica di Onlus **non produce alcuna conseguenza sotto l'aspetto patrimoniale in quanto il comma 8 dell'articolo 101 cts** prevede espressamente che l'ingresso nel registro **"non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente"** e, pertanto, in tal caso ci sarà una **continuità dell'ente, priva di conseguenze per il patrimonio** della Onlus, pur con **modifica delle "regole" di gestione** giuridico-amministrativa.

**Problema diverso si porrà per quelle Asd Onlus che ritenessero per loro non conveniente acquisire la qualifica di ente del terzo settore**, continuando così l'attività come Asd non più Onlus.

Ai fini dell'applicazione dell'**obbligo di devoluzione del patrimonio** ad altre Onlus previsto dall'[articolo 10, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 460/1997](#) (per il caso di scioglimento) **la circolare 168/E/1998** ha precisato che **"la perdita della qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente"**.

Con la [circolare 59/E/2007](#) l'Agenzia delle Entrate, dopo avere ribadito tale principio, ha **riconosciuto la possibilità**, per gli enti che perdono la qualifica senza sciogliersi, di **devolvere** ai sensi della predetta norma **solo il patrimonio accumulato grazie alle agevolazioni**

**fiscali** previste dal decreto stesso.

Questo produce una immediata conseguenza.

**L'eventuale volontà della Asd Onlus di continuare a godere della disciplina delle attività sportive dilettantistiche** (che, come sappiamo è antitetica all'eventuale ingresso nel terzo settore, che imporrebbe l'applicazione, invece, al posto delle norme previste per le sportive, di quelle previste per tale tipo di enti) **costringerà l'ente a devolvere il proprio patrimonio con seri rischi di estinzione o liquidazione.**

Era questo l'obiettivo del legislatore?

**Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, come tali, non sono soggetti ricompresi tra gli enti del terzo settore.**

Basta leggere l'elenco della tipologia di enti prevista dall'[articolo 4 cts](#) per non ritrovarli e, comunque, la prova di tale affermazione la troviamo anche contenuta nel **D.Lgs. 111/2017** ("Disciplina dell'istituto del **cinque per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106") il cui [articolo 3](#), nell'elencare i **soggetti che possono essere iscritti** distingue, alla **lett. a)**, i **soggetti del terzo settore** dalle **associazioni sportive**, richiamate alla **lett. e)**.

Pertanto, **perlomeno ad oggi, non vi è alcun regime naturale per le attuali vigenti associazioni sportive all'interno del codice del terzo settore.**

È pur vero che l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche rientra tra le **attività di interesse generale** ma in quanto posta in essere da soggetti (ad esempio associazioni di promozione sociale) che hanno caratteristiche differenti da quelle previste per le **associazioni sportive dilettantistiche.**

**Che il terzo settore non abbia al proprio interno una fattispecie assimilabile a quella delineata dall'[articolo 90 L. 289/2002](#) per le sportive lo si ricava anche confrontando i regimi civilistici.**

Infatti **potremmo avere associazioni di promozione sociale o imprese sociali** (che sono le due fattispecie del codice del terzo settore, l'una per le **Asd** e l'altra per le **Ssd** in cui appare "**meno problematica**" l'inserimento delle attività sportive dilettantistiche come attività di interesse generale) **che hanno statuti perfettamente conformi alla loro disciplina del terzo settore ma che non sono compatibili con il citato [articolo 90.](#)**

Il codice consente alle **Aps**, ad esempio, di **derogare al voto per testa** mentre, per le imprese sociali, prevede la possibilità della loro **parziale distribuzione di utili.**

D'altro canto essere costituita ai sensi dell'[articolo 90 L. 289/2002](#) per **statuto Coni** è presupposto per poter essere riconosciuti ai fini sportivi dal **relativo registro.**

**Una discrasia che vorremmo fosse corretta al più presto.**



**EC Euroconference  
CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,  
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)